

v') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0¹¹

Contratto collettivo intercompartimentale (CCI) sui distacchi e permessi sindacali

Premesso:

- che lo Stato con D. L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 114, ha ridotto i contingenti complessivi dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali già attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni del cinquanta per cento;
- che la Provincia Autonoma di Bolzano ha competenza legislativa primaria in materia di ordinamento del personale e che pertanto tale competenza primaria richiede un adeguata presenza delle organizzazioni sindacali nella contrattazione collettiva corrispondente;
- che ai sensi della vigente normativa provinciale i congedi, permessi e le aspettative sindacali sono disciplinati dalla contrattazione collettiva a livello intercompartimentale;
- che in tale contesto è necessario tenere conto dei principi di contenimento delle spese sul personale;
- che i principi generali dell'ordinamento del personale dei Comuni sono stabiliti con legge regionale;
- che, pertanto, è facoltà del comparto dei Comuni, delle Case di riposo per anziani e delle Comunità comprensoriali disciplinare con separato contratto collettivo tali diritti sindacali, tenuto conto delle specificità esistenti nel comparto medesimo;
- che gli istituti e le materie del rapporto di lavoro del personale docente e direttivo delle scuole primarie e secondarie della Provincia Autonoma di Bolzano sono disciplinati da contratti collettivi provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico, e che pertanto anche tale competenza richiede un adeguata presenza delle organizzazioni sindacali nella contrattazione collettiva corrispondente nonché discipline adeguate nell'ambito scolastico;

tutto ciò premesso, si concorda quanto segue:

1)Pubblicato nel B.U. 10 febbraio 2015, n. 6.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente CCI si applica al comparto del personale dell'Amministrazione provinciale, compreso il personale dell'Istituto per l'edilizia sociale, al comparto del personale del Servizio sanitario provinciale, al comparto del personale dell'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e dell'Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano, nonché al comparto del personale insegnante, dirigente ed ispettivo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Art. 2 (Distacchi sindacali retribuiti)

(1) Alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello intercompartimentale ai sensi della vigente disciplina, incluso il comparto del personale delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, con almeno 500 iscritti in almeno un comparto, sono concesse complessivamente 30,5 unità a tempo pieno di distacchi sindacali retribuiti per i rispettivi dirigenti sindacali.

(2) In aggiunta ai distacchi di cui al comma 1, alle confederazioni sindacali rappresentative ai sensi del contratto collettivo del 13 aprile 1999, sia a livello intercompartimentale, sia a livello di comparto del personale delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, è concesso un distacco sindacale a tempo pieno.

(3) Al personale in distacco sindacale ai sensi dei commi 1 e 2 sono corrisposti tutti gli assegni previsti dalle vigenti disposizioni, escluse le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario, le missioni o i servizi e le funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni realmente rese.

(4) I periodi di distacco sindacale sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. La progressione economica di cui ai commi 1,2,3,4, e 5 dell'articolo 76 del contratto collettivo intercompartimentale 12.02.2008 viene attribuita d'ufficio. Per il personale insegnante, dirigente e ispettivo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado collocato in distacco sindacale retribuito, la progressione economica prevista dalla disciplina contrattuale a livello statale e provinciale viene attribuita d'ufficio.

(5) Il distacco sindacale ha termine con la cessazione per qualsiasi causa del mandato sindacale.

Art. 3 (Permessi sindacali orari)

(1) I dirigenti delle organizzazioni sindacali con diritto di partecipazione alla contrattazione collettiva di comparto, compreso il comparto del personale delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, hanno diritto, su richiesta della rispettiva organizzazione sindacale, a permessi sindacali orari retribuiti per l'espletamento del loro mandato e la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi e statutari della rispettiva organizzazione sindacale.

(2) Per i permessi di cui al comma 1 è a disposizione delle organizzazioni sindacali del rispettivo comparto un monte ore annuale complessivo corrispondente al numero dei dipendenti in servizio alla data del 30 novembre dell'anno precedente, moltiplicato per un'ora e mezza. I permessi sono ripartiti tra le organizzazioni sindacali in proporzione al numero degli iscritti. Rimane salvo il monte ore riservato alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) previsto dal vigente contratto collettivo.

(3) A parziale compensazione delle spese per gli ulteriori distacchi concessi alle confederazioni sindacali ai sensi dell'art. 2, comma 2, il monte ore dei permessi sindacali orari spettanti alle singole confederazioni sindacali è ridotto del dieci per cento.

(4) Dal monte ore spettante ai sensi del comma 2 non sono detratte:

- a) le ore occorrenti per la partecipazione alla contrattazione collettiva di un rappresentante per ogni organizzazione sindacale rappresentativa a livello di comparto;
- b) le ore di permesso per la partecipazione ai congressi provinciali e nazionali previsti dai rispettivi statuti.

(5) Ulteriori modalità di utilizzo dei permessi possono essere stabilite a livello di comparto, garantendo comunque le ore necessarie ai fini del comma 1 ed escludendo permessi cumulativi a tempo pieno di durata annuale.

(6) Nei comparti con rappresentanza sindacale unitaria (RSU) i contratti collettivi disciplinano l'attribuzione dei permessi anche a tale rappresentanza.

Art. 4 (Ripartizione dei distacchi sindacali retribuiti)

(1) I distacchi sindacali retribuiti di cui all'articolo 2, comma 1 sono ripartiti tra le organizzazioni sindacali rappresentative a livello di intercomparto, compreso il comparto del personale delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, in proporzione al numero complessivo dei loro iscritti, con attribuzione di mezzi distacchi alle organizzazioni sindacali con resti più alti.

(2) Le organizzazioni sindacali determinano la distribuzione dei distacchi loro spettanti tra i comparti.

(3) A livello di comparto è consentito, su richiesta e con onere a carico dell'organizzazione sindacale per la rispettiva differenza retributiva oltre ad oneri riflessi, aumentare distacchi a tempo parziale fino a unità a tempo pieno. È consentito utilizzare i benefici di cui all'articolo 3, comma 5.

Art. 5 (Aspettative non retribuite)

(1) I dipendenti chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali o nazionali, sono collocati, su richiesta delle organizzazioni sindacali, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

(2) L'aspettativa non retribuita per motivi sindacali è utile, con decorrenza 1° gennaio 2001, ai fini della progressione economica. Rimane salva la vigente disciplina previdenziale sull'aspettativa di cui al comma 1.

Art. 6 (Norme transitorie e finali)

(1) I congedi straordinari retribuiti ed i permessi cumulativi per motivi sindacali in atto rimangono in vigore fino al 31 marzo 2015, e fino al 31 agosto 2015 nel comparto del personale delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e delle scuole

professionali e le scuole dell'infanzia.

(2) L'assegnazione dei distacchi sindacali ai sensi del presente CCI avviene per la durata di tre anni a decorrere dal 1° aprile 2015 ossia dal 1° settembre 2015 nel comparto del personale delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e delle scuole provinciali e delle scuole dell'infanzia e con riferimento al numero degli iscritti delle organizzazioni sindacali rappresentativi al 30 novembre dell'ultimo anno del triennio.

(3) Il nuovo calcolo e la ripartizione dei permessi sindacali orari avviene in prima applicazione del presente CCI a decorrere dal 1° aprile 2015.

(4) A decorrere dalla sottoscrizione del presente CCI non trovano più applicazione le seguenti disposizioni contrattuali:

- gli articoli 3 e 7 dell'allegato 4 del testo unico delle disposizioni dei contratti collettivi provinciali per il personale docente e educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano 23 aprile 2003;
- gli articoli 10 e 11 del contratto collettivo intercompartimentale del 12.2.2008.